



NOTIZIARIO

di Informazione Sindacale

www.usip.it

Anno 2° Numero 28 / 20 aprile 2020 / 17ª Settimana

Sommario:

- COVID-19. Procedure medico-legali per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio ed altri istituti indennizzatori. pg 1
- **Sollecito interventi urgenti.** Interventi urgentissimi sull'espletamento, il bando e l'avvio dei corsi di formazione per i concorsi, nonché sulla possibilità di richiamo o permanenza in servizio solo a domanda. pg 2
- Polmonite da nuovo Coronavirus (COVID 2019) Seguito.- DCPM 10 aprile 2020. pg 3/9
- Nuove procedure di trattazione del Modello ML/C che consente ai Primi Dirigenti Medici, direttori degli Uffici Sanitari Provinciali della P. di S., la trattazione medico-legale delle lesioni da causa violenta occorse in servizio. pg 10
- Circolare esplicativa in materia di tipologie, requisiti e procedure per il conferimento delle ricompense al Personale della Polizia di Stato. - Nuovo sistema. pg 10
- Emergenza Coronavirus - Chiusura temporanea al pubblico degli Uffici Immigrazione. pg 11
- Ipotesi di revisione del Regolamento di servizio della Pubblica Sicurezza. Esito incontro in videoconferenza. pg 11
- COVID-19. Copertura assicurativa a tutela del personale in servizio della Polizia di Stato. pg 12
- Decreto-legge 18/2020, premio ai lavoratori dipendenti dell'importo di 100 euro netti.- Richiesta disposizioni applicative urgenti. pg 12

L'angolo dell'Esperto:

(26ª parte)

**Pillole previdenziali
Cause di Servizio ed Equo indennizzo**

A cura di BURDO Franco



COVID-19. Procedure medico-legali per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio ed altri istituti indennizzatori.

La Direzione Centrale Sanità del Dipartimento della Pubblica Sicurezza con nota N. Prot. 850/A.A25-2825 del 17 aprile 2020 ha emanato le seguenti direttive:

L'infezione da SARS-CoV-2 produce quadri clinici diversi, variabili da forme lievi, che guariscono senza esiti, a forme gravi fino al decesso.

Il personale della Polizia di Stato è stato interessato dalla malattia con incidenza diversa a seconda della sede di servizio e con possibili modalità di contagio correlate all'attività lavorativa svolta, peraltro di non sempre facile individuazione in rapporto all'ubiquità dell'agente infettante.

Pur se ad oggi non è documentato, nel personale delle forze di polizia, un rischio di contagio, e conseguentemente di malattia, superiore a quello della popolazione generale, è indubbio come particolari circostanze (missioni in zone a più alta incidenza, contatto con soggetti positivi per motivi di servizio, ecc.) possano assurgere sicuramente al ruolo di fattori causali in termini medico-legali.

In tal senso, pare opportuno richiamare la procedura per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di lesioni e infermità, disciplinata dal DPR 461/01, che può essere iniziata per atto di parte (art. 2) o d'ufficio (art. 3) ed è finalizzata ad ottenere benefici economici e/o pensionistici. Il riconoscimento può essere richiesto anche dagli eredi del dipendente, entro sei mesi dal decesso. Il procedimento è avviato d'ufficio dall'Amministrazione:

- quando risulta che un proprio dipendente abbia riportato lesioni per certa o presunta ragione di servizio o abbia contratto infermità nell'esporsi per obbligo di servizio a cause morbigena, e che dette infermità siano tali da poter divenire causa di invalidità;
- in caso di morte del dipendente, quando il decesso è avvenuto in attività di servizio e per fatto traumatico ivi riportato.

Perché possa darsi luogo alla concessione dell'equo indennizzo, l'istanza deve essere presentata dal dipendente entro il termine perentorio di sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso o da quella in cui il medesimo ha avuto conoscenza dell'infermità o della lesione.

Oltre a questo percorso ordinario, si pone la problematica se le manifestazioni cliniche riconducibili a COVID-19, possano essere gestite in termini medico-legali quale infortunio sul lavoro, tramite modello MLIC, le cui procedure per il personale della Polizia di Stato sono state recentemente ridefinite dalla lettera f-bis dell'art. 44 del D.P.R. 334/2000 e disciplinate dalla Circolare n. 850. A.A. 82697 del 09/04/2020 di questa Direzione.

In tal senso, non si pongono particolari problemi interpretativi circa l'ammissibilità tecnico giuridica della infezione da SARS-CoV-2 nelle fattispecie previste dall'art. 1880 del Codice dell'Ordinamento Militare.

Diversamente dalla precedente normativa, non sono più escluse le lesioni traumatiche prodotte da cause infettive, essendo quest'ultime inquadrabili, peraltro, anche nella categoria degli infortuni sul lavoro tutelati dall'INAIL. In tali casi, infatti, la causa virulenta è equiparata a quella violenta.

Per quanto invece concerne la definizione delle "lesioni traumatiche immediate o dirette" che debbono avere chiara fisionomia clinica e con i caratteri dell'infortunio da causa violenta è necessario fornire alcune precisazioni.

In ambito medico-legale la configurazione dell'infortunio sul lavoro richiede che l'evento lesivo sia contratto in occasione di lavoro e in presenza di un rischio lavorativo specifico o, quantomeno, generico aggravato.

Per occasione di lavoro si ricomprende ogni esposizione a rischio ricollegabile allo svolgimento dell'attività di servizio in modo diretto o indiretto, anche se imprevedibile e atipico, indipendentemente dalla condotta volontaria del dipendente. In termini generali, il rischio generico aggravato è quello che incombe su tutta la popolazione ma maggiormente in una determinata attività lavorativa, mentre il rischio specifico riguarda esclusivamente una determinata classe di individui che svolgono una definita attività lavorativa.

L'attività di servizio degli operatori di polizia eccezionalmente può essere ricompresa in quest'ultima categoria di rischio (come nel caso di operazioni di soccorso sanitario, attività ospedaliere, ecc.), mentre è possibile che si configuri quale rischio generico aggravato (servizi di ordine pubblico, tutela della pubblica incolumità, ogni altro servizio svolto in particolari situazioni ambientali).

Per quanto concerne gli aspetti procedurali, è necessario precisare che l'apertura del Modello MUC, nella fattispecie in esame, rimane limitata al caso in cui si sia reso necessario il ricovero iniziale in un ospedale militare o civile, anche qualora preceduto, senza soluzione di continuità, da un periodo trascorso in malattia o in quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria, in ogni caso con sorveglianza attiva.

Il periodo minimo di incubazione di COVID-19, superiore a due giorni, non consente, infatti, di procedere all'apertura del Modello MUC quando non si sia verificata la condizione del ricovero iniziale.

Tale impostazione, peraltro, si rivela di concreta utilità anzitutto per i casi di decesso di dipendenti a causa di COVID-19, in quanto consente di applicare la normativa vigente in materia di riconoscimento di "deceduto in servizio", la quale prevede che il decesso sia avvenuto in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni causate da eventi di natura violenta, riportate nell'adempimento del servizio.

In favore del personale delle Forze di Polizia che Sia deceduto o che abbia riportato menomazioni permanenti a seguito di COVID-19, potranno essere valutati anche i presupposti per l'eventuale riconoscimento di "Vittima del dovere" ai sensi della legge n. 266/2005.

La valutazione clinica e medico-legale della modalità di contagio, del ruolo del servizio svolto, del quantum lesivo e della menomazione conseguente, da condurre caso per caso, potrà consentire il riconoscimento dei benefici previsti qualora risultino soddisfatte tutte le condizioni previste dalle specifiche normative.



Sollecito interventi urgenti.

Interventi urgentissimi sull'espletamento, il bando e l'avvio dei corsi di formazione per i concorsi, nonché sulla possibilità di richiamo o permanenza in servizio solo a domanda.

Signor Capo della Polizia,

di seguito ai solleciti precedenti, da ultimo la nota del 24 marzo scorso, sollecitiamo di nuovo la pubblicazione delle graduatorie finali delle procedure ultimate, vale a dire i concorsi a **2.214 posti da vice sovrintendente** e quelli a **614 e 501 posti da vice ispettore**, con relativo scorrimento totale: l'attesa comporta sensibili



danni economici per gli interessati. Come noto, inoltre, il Senato ha appena approvato la conversione del decreto-legge 18/2020 e c'è ragione di ritenere che presto anche la Camera farà altrettanto, consentendo così l'applicazione delle deroghe provvisorie introdotte proprio per poter portare a termine, durante l'emergenza Covid-19, le procedure concorsuali in atto, *in primis* il concorso a **263 posti da vice ispettore**: anche qui vanno fatti scorrere tutti gli idonei alle prove, come pure va fatta scorrere la graduatoria del concorso a **436 vice commissari** e, comunque, vanno bandite, ampliando i posti, tutte le procedure previste, cominciando con il concorso a **1.000 posti da sostituto commissario**. Ma ancora non basta: così come abbiamo numerose volte chiesto sui tavoli del riordino e dei correttivi, va affrontata anche la pregressa difficoltà nell'avere la disponibilità di professionalità che nei prossimi mesi ed anni subiranno un drammatico calo numerico, non rimpiazzabile dai concorsi a causa dalla nota penuria di risorse economiche che, con l'arrivo della crisi connessa all'emergenza, non potrà certo migliorare in tempi ragionevolmente brevi. Oggi più che mai, quindi, dare la possibilità ai poliziotti interessati di permanere in servizio o di esservi richiamato per un prefissato periodo – solo a domanda e come già accade per i colleghi militari che hanno già raggiunto il limite ordinamentale, che deve rimanere identico a quello attuale – coniugherebbe, a costo zero, le esigenze della Sicurezza del nostro Paese, alleviando le sue difficoltà economiche, con l'esigenza di maturare una pensione un po' meno misera che hanno i colleghi che riceveranno una pensione computata con il sistema di calcolo misto, superando così – inoltre – una grave sperequazione previdenziale che, nonostante tutto, ancora permane rispetto ai colleghi militari.

Si resta in attesa di un cortese ed urgente cenno di riscontro.


Polmonite da nuovo Coronavirus (COVID 2019) Seguito.- DCPM 10 aprile 2020

ART. 1

(Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale)

I. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:

- a)** sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e, in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute e resta anche vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale comprese le seconde case utilizzate per vacanza;
- b)** ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
- c)** è fatto divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;
- d)** è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- e)** è vietato l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici;
- f)** non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; è consentito svolgere individualmente attività motori a in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;
- g)** sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Sono sospese altresì le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, all'interno degli impianti sportivi di ogni tipo;
- h)** sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;
- i)** sono sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività; l'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;
- j)** sono sospesi i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- k)** sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza. Sono esclusi dalla sospensione i corsi di formazione specifica in medicina generale. I corsi per i medici in formazione specialistica e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche in modalità non in presenza. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l'infanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi;
- l)** sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
- m)** i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;
- n)** nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, per tutta la durata della sospensione, le attività didattiche o curriculari possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni, successivamente al ripristino dell'ordinaria funzionalità, assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative nonché di quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico;
- o)** a beneficio degli studenti ai quali non è consentita, per le esigenze connesse all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione alle attività didattiche o curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attività possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni;



- p)** le amministrazioni di appartenenza possono, con decreto direttoriale generale o analogo provvedimento in relazione ai rispettivi ordinamenti, rideterminare le modalità didattiche ed organizzative dei corsi di formazione e di quelli a carattere universitario del personale delle forze di polizia e delle forze armate, in fase di espletamento alla data del 9 marzo 2020, ai quali siano state applicate le previsioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, prevedendo anche il ricorso ad attività didattiche ed esami a distanza e l'eventuale soppressione di prove non ancora svoltesi, ferma restando la validità delle prove di esame già sostenute ai fini della formazione della graduatoria finale del corso. I periodi di assenza da detti corsi di formazione, comunque connessi al fenomeno epidemiologico da COVID-19, non concorrono al raggiungimento del limite di assenze il cui superamento comporta il rinvio, l'ammissione al recupero dell'anno o la dimissione dai medesimi corsi;
- q)** sono sospese le procedure concorsuali private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalità a distanza; per le procedure concorsuali pubbliche resta fermo quanto previsto dall'articolo 87, comma 5, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, e dall'articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22;
- r)** sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale;
- s)** sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale;
- t)** sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
- u)** sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;
- v)** sono sospesi gli esami di idoneità di cui all'articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da espletarsi presso gli uffici periferici della motorizzazione civile; con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d'esame in ragione della sospensione, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
- w)** è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;
- x)** l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;
- y)** tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della salute, d'intesa con il coordinatore degli interventi per il superamento dell'emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del contagio del COVID-19, anche mediante adeguati presidi idonei a garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni. I casi sintomatici dei nuovi ingressi sono posti in condizione di isolamento dagli altri detenuti, raccomandando di valutare la possibilità di misure alternative di detenzione domiciliare. I colloqui visivi si svolgono in modalità telefonica o video, anche in deroga alla durata attualmente prevista dalle disposizioni vigenti. In casi eccezionali può essere autorizzato il colloquio personale, a condizione che si garantisca in modo assoluto una distanza pari a due metri. Si raccomanda di limitare i permessi e la semilibertà o di modificare i relativi regimi in modo da evitare l'uscita e il rientro dalle carceri, valutando la possibilità di misure alternative di detenzione domiciliare;
- z)** sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato I, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
- aa)** sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto;
- bb)** sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
- cc)** sono sospese le attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2;
- dd)** gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa ai sensi del presente decreto sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni. Si raccomanda altresì l'applicazione delle misure di cui all'allegato 5;
- ee)** restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;
- ff)** il Presidente della Regione dispone la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti. Per le medesime finalità il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto adottato di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l'emergenza sanitaria da COVID-19, riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto, anche internazionale, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo e nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli utenti, agli equipaggi, nonché ai vettori ed agli armatori;

gg) fermo restando quanto previsto dall'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per i datori di lavoro pubblici, la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;

hh) si raccomanda in ogni caso ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere la fruizione dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dalla lettera precedente e dall' articolo 2, comma 2;

ii) In ordine alle attività professionali si raccomanda che:

- a)** sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- b)** siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- c)** siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
- d)** siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

ART. 2

(Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali)

1. Sull'intero territorio nazionale sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell' allegato 3. L'elenco dei codici di cui all' allegato 3 può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e dall'articolo I del presente decreto; resta altresì fermo quanto previsto dall'articolo I del presente decreto per le attività commerciali e i servizi professionali.

2. Le attività produttive sospese in conseguenza delle disposizioni del presente articolo possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.

3. Restano sempre consentite, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, nella quale comunicazione sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite, anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 3, nonché delle filiere delle attività dell'industria dell'aerospazio, della difesa e delle altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale, autorizzate alla continuazione, e dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui al comma 4.

Il Prefetto, sentito il Presidente della regione interessata, può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attività, l'attività è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa.

4. Sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, fermo restando quanto previsto dall'articolo I per i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura, nonché per i servizi che riguardano l'istruzione.

5. È sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza.

6. Sono altresì consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti. Il Prefetto, sentito il Presidente della Regione interessata, può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attività, l'attività è legittimamente esercitata sulla base della dichiarazione resa. In ogni caso, non è soggetta a comunicazione l'attività dei predetti impianti finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale.

7. Sono consentite le attività dell'industria dell'aerospazio e della difesa, incluse le lavorazioni, gli impianti, i materiali, i servizi e le infrastrutture essenziali per la sicurezza nazionale e il soccorso pubblico, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive. Si applica il comma 6.

8. Il Prefetto informa delle comunicazioni ricevute e dei provvedimenti emessi il Presidente della regione o della Provincia autonoma, il Ministro dell'interno, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le forze di polizia.

9. Le imprese titolari di autorizzazione generale di cui al decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 assicurano prioritariamente la distribuzione e la consegna di prodotti deperibili e dei generi di prima necessità.

10. Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.

11. Le imprese, le cui attività vengono sospese per effetto delle modifiche di cui al comma I, completano le attività necessarie alla sospensione, compresa la spedizione della merce in giacenza, entro il termine di tre giorni dall'adozione del decreto di modifica.

12. Per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l'accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione. È consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.

ART. 3

(Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale)

1. Sull'intero territorio nazionale si applicano altresì le seguenti misure:

- a)** il personale sanitario si attiene alle appropriate misure per la prevenzione della diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dalla normativa vigente e dal Ministero della salute sulla base delle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità e i responsabili delle singole strutture provvedono ad applicare le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti fomite dal Ministero della salute;

- b)** è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità;
- c)** nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 4;
- d)** i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 4 anche presso gli esercizi commerciali;
- e)** nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle **mani**;
- f)** le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi, ripetuti a cadenza ravvicinata;
- g)** è raccomandata l'applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all'allegato 4.

ART. 4

(Disposizioni in materia di ingresso in Italia)

- 1.** Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre, è tenuto, ai fini dell'accesso al servizio, a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 recante l' indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte dei vettori o armatori, di :
- a)** motivi del viaggio, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del presente decreto;
- b)** indirizzo completo dell'abitazione o della dimora in Italia dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario di cui al comma 3 e il mezzo di trasporto privato che verrà utilizzato per raggiungere la stessa;
- c)** recapito telefonico anche mobile presso CUI ricevere le comunicazioni durante l'intero periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario.
- 2.** I vettori e gli armatori acquisiscono e verificano prima dell'imbarco la documentazione di cui al comma 1, provvedendo alla misurazione della temperatura dei singoli passeggeri e vietando l'imbarco se manifestano uno stato febbrile, nonché nel caso in cui la predetta documentazione non sia completa. Sono inoltre tenuti ad adottare le misure organizzative che assicurano in tutti i momenti del viaggio una distanza interpersonale di almeno un metro tra i passeggeri trasportati e a promuovere l'utilizzo da parte dell'equipaggio e dei passeggeri dei mezzi di protezione individuali, con contestuale indicazione delle situazioni nelle quali gli stessi possono essere temporaneamente rimossi. Il vettore aereo provvede, al momento dell'imbarco, a dotare i passeggeri, che ne risultino sprovvisti, dei dispositivi di protezione individuale.
- 3.** Le persone, che fanno ingresso in Italia con le modalità di cui al comma 1, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicarlo immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o la dimora preventivamente indicata all' atto dell'imbarco ai sensi del comma 1, lettera b). In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligate a segnalare tale situazione con tempestività all' Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati.
- 4.** Nell' ipotesi di cui al comma 3, ove dal luogo di sbarco del mezzo di trasporto di linea utilizzato per fare ingresso in Italia non sia possibile per una o più persone raggiungere effettivamente mediante mezzo di trasporto privato l'abitazione o la dimora, indicata alla partenza come luogo di effettuazione del periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario, fermo restando l'accertamento da parte dell' Autorità giudiziaria in ordine all' eventuale falsità della dichiarazione resa all' atto dell' imbarco ai sensi della citata lettera b) del comma 1, l'Autorità sanitaria competente per territorio informa immediatamente la Protezione Civile Regionale che, in coordinamento con il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, determina le modalità e il luogo dove svolgere la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, con spese a carico esclusivo delle persone sottoposte alla predetta misura. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, i soggetti di cui al periodo precedente sono obbligati a segnalare tale situazione con tempestività all' Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati.
- 5.** Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), le persone fisiche che entrano in Italia, tramite mezzo privato, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per il luogo in cui si svolgerà il periodo di sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o la dimora indicata nella medesima comunicazione. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligate a segnalare tale situazione con tempestività all' Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati.
- 6.** Nell' ipotesi di cui al comma 5, ove non sia possibile raggiungere l'abitazione o la dimora, indicata come luogo di svolgimento del periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario, le persone fisiche sono tenute a comunicarlo all' Autorità sanitaria competente per territorio, la quale informa immediatamente la Protezione Civile Regionale che, in coordinamento con il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, determina le modalità e il luogo dove svolgere la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, con spese a carico esclusivo delle persone sottoposte alla predetta misura.
- 7.** Ad eccezione delle ipotesi nelle quali vi sia insorgenza di sintomi COVID-19, durante il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario effettuati secondo le modalità previste dai commi precedenti, è sempre consentito per le persone sottoposte a tali misure, avviare il computo di un nuovo periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario presso altra abitazione o dimora, diversa da quella precedentemente indicata dall' Autorità sanitaria, a condizione che sia trasmessa alla stessa Autorità la dichiarazione prevista dal comma 1 lettera b), integrata con l'indicazione dell' itinerario che si intende effettuare, e garantendo che il trasferimento verso la nuova abitazione o dimora avvenga secondo le modalità previste dalla citata lettera b). L'Autorità sanitaria, ricevuta la comunicazione di cui al precedente periodo, provvede ad inoltrarla immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria territorialmente competente in relazione al luogo di destinazione per i controlli e le verifiche di competenza.
- 8.** L'operatore di sanità pubblica e i servizi di sanità pubblica territorialmente competenti provvedono, sulla base delle comunicazioni di cui al presente articolo, alla prescrizione della permanenza domiciliare, secondo le modalità di seguito indicate:

- a)** contattano telefonicamente e assumono informazioni, il più possibile dettagliate e documentate, sulle zone di soggiorno e sul percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti, ai fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione;
- b)** avviata la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, l'operatore di sanità pubblica informa inoltre il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta da cui il soggetto è assistito anche ai fini dell'eventuale certificazione ai fini INPS (circolare INPS HERMES 25 febbraio 2020 0000716 del 25 febbraio 2020);
- c)** in caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l'assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata all'INPS, al datore di lavoro e al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica è stato posto in quarantena precauzionale, specificando ne la data di inizio e fine.
- d)** accertano l'assenza di febbre o altra sintomatologia del soggetto da porre in isolamento, nonché degli altri eventuali conviventi;
- e)** informano la persona circa i sintomi, le caratteristiche di contagiosità, le modalità di trasmissione della malattia, le misure da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in caso di comparsa di sintomi;
- f)** informano la persona circa la necessità di misurare la temperatura corporea due volte al giorno (la mattina e la sera), nonché di mantenere:
- 1) lo stato di isolamento per quattordici giorni dall'ultima esposizione;
 - 2) il divieto di contatti sociali;
 - 3) il divieto di spostamenti e viaggi;
 - 4) l'obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza.
- g)** In caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve:
- 1) avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta e l'operatore di sanità pubblica;
 - 2) indossare la mascherina chirurgica fornita all'avvio della procedura sanitaria e allontanarsi dagli altri conviventi;
 - 3) rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo un'adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in ospedale, ove necessario.
- h)** l'operatore di sanità pubblica provvede a contattare quotidianamente, per avere notizie sulle condizioni di salute, la persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia, dopo aver consultato il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, il medico di sanità pubblica procede secondo quanto previsto dalla circolare n. 5443 del Ministero della salute del 22 febbraio 2020, e successive modificazioni e integrazioni.
- 9.** Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 non si applicano:
- a)** all'equipaggio dei mezzi di trasporto;
 - b)** al personale viaggiante appartenente ad imprese aventi sede legale in Italia;
 - c)** al personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo di cui all'articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
 - d)** ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del presente decreto.
- 10.** In casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in presenza di esigenze di protezione dei cittadini all'estero e di adempimento degli obblighi internazionali ed europei, inclusi quelli derivanti dall'attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio del 20 aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e di concerto con il Ministro della salute, possono essere previste deroghe specifiche e temporanee alle disposizioni del presente articolo.

ART. 5

(Transiti e soggiorni di breve durata in Italia)

lavorative e per un periodo non superiore a 72 ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48 ore, chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre, è tenuto, ai fini dell'accesso al servizio, a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante l'indicazione In modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte dei vettori o armatori, di:

- a)** comprovate esigenze lavorative e durata della permanenza in Italia;
 - b)** indirizzo completo dell'abitazione, della dimora o del luogo di soggiorno in Italia e il mezzo privato che verrà utilizzato per raggiungere la stessa dal luogo di sbarco; in caso di più abitazioni, dimora o luoghi di soggiorno, indirizzi completi di ciascuno di essi e indicazione del mezzo privato utilizzato per effettuare i trasferimenti;
 - c)** recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante la permanenza in Italia.
- 2.** Con la dichiarazione di cui al comma 1 sono assunti anche gli obblighi:
- a)** allo scadere del periodo di permanenza indicato ai sensi della lettera a) del comma 1, di lasciare immediatamente il territorio nazionale e, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione, la dimora o il luogo di soggiorno indicato ai sensi della lettera b) del medesimo comma 1;
 - b)** di segnalare, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, tale situazione con tempestività al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria locale per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell'Autorità sanitaria, ad isolamento.
- 3.** I vettori e gli armatori acquisiscono e verificano prima dell'imbarco la documentazione di cui al comma 1, provvedendo alla misurazione della temperatura dei singoli passeggeri e vietando l'imbarco se manifestano uno stato febbrile o nel caso in cui la predetta documentazione non sia completa. Sono inoltre tenuti ad adottare le misure organizzative che assicurano in tutti i momenti del viaggio una distanza interpersonale di almeno un metro tra i passeggeri trasportati e a promuovere l'utilizzo da parte dell'equipaggio e dei passeggeri dei mezzi di protezione individuali, con contestuale indicazione delle situazioni nelle quali gli stessi possono essere temporaneamente rimossi. Il vettore aereo provvede, al momento dell'imbarco, a dotare i passeggeri, che ne risultino sprovvisti, dei dispositivi di protezione individuale.

4. Coloro i quali fanno ingresso nel territorio italiano, per i motivi e secondo le modalità di cui al comma 1, anche se asintomatici, sono tenuti a comunicare immediatamente tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente in base al luogo di ingresso nel territorio nazionale.

5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, esclusivamente per comprovate esigenze lavorative e per un periodo non superiore a 72 ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48 ore, chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, mediante mezzo di trasporto privato, è tenuto a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente in base al luogo di ingresso nel territorio nazionale, rendendo contestualmente una dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante l'indicazione 111 modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte delle competenti Autorità, di:

a) comprovate esigenze lavorative e durata della permanenza in Italia;

b) indirizzo completo dell'abitazione, della dimora o del luogo di soggiorno in Italia ed il mezzo privato che verrà utilizzato per raggiungere la stessa; in caso di più abitazioni, dimora o luoghi di soggiorno, indirizzi completi di ciascuno di essi e del mezzo privato utilizzato per effettuare i trasferimenti;

c) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante la permanenza in Italia.

6. Mediante la dichiarazione di cui al comma 5, sono assunti, altresì, gli obblighi:

a) allo scadere del periodo di permanenza, di lasciare immediatamente il territorio nazionale e, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione, la dimora o il luogo di soggiorno indicata nella comunicazione medesima;

b) di segnalare, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, tale situazione con tempestività al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria locale per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell'Autorità sanitaria, ad isolamento.

7. In caso di trasporto terrestre, è autorizzato il transito, con mezzo privato, nel territorio italiano anche per raggiungere un altro Stato (UE o extra UE), fermo restando l'obbligo di comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente in base al luogo di ingresso nel territorio nazionale e, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, di segnalare tale situazione con tempestività all'Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati. Il periodo massimo di permanenza nel territorio italiano è di 24 ore, prorogabile per specifiche e comprovate esigenze di ulteriori 12 ore. In caso di superamento del periodo di permanenza previsto dal presente comma, si applicano gli obblighi di comunicazione e di sottoposizione a sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario previsti dall'articolo 4, commi 6 e 7.

8. In caso di trasporto aereo, gli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 4, nonché quelli previsti dall'articolo 4, commi 1 e 3 non si applicano ai passeggeri in transito con destinazione finale in un altro Stato (UE o extra UE), fermo restando l'obbligo di segnalare, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, tale situazione con tempestività al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria locale per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell'Autorità sanitaria, ad isolamento. I passeggeri in transito, con destinazione finale in un altro Stato (UE o extra UE) ovvero in altra località del territorio nazionale, sono comunque tenuti:

a) ai fini dell'accesso al servizio di trasporto verso l'Italia, a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante l'indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte dei vettori o armatori, di:

1) motivi del viaggio e durata della permanenza in Italia;

2) località italiana o altro Stato (UE o extra UE) di destinazione finale, codice identificativo del titolo di viaggio e del mezzo di trasporto di linea utilizzato per raggiungere la destinazione finale;

3) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante la permanenza in Italia;

b) a non allontanarsi dalle aree ad essi specificamente destinate all'interno delle aerostazioni.

9. In caso di trasporto aereo, i passeggeri in transito con destinazione finale all'interno del territorio italiano effettuano la comunicazione di cui al comma 4 ovvero quella prevista dall'articolo 4, comma 3, a seguito dello sbarco nel luogo di destinazione finale e nei confronti del Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria territorialmente competente in base a detto luogo. Il luogo di destinazione finale, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, comma 4, si considera come luogo di sbarco del mezzo di trasporto di linea utilizzato per fare ingresso in Italia.

10. Le disposizioni del presente articolo non si applicano:

a) all'equipaggio dei mezzi di trasporto;

b) al personale viaggiante appartenente ad imprese aventi sede legale in Italia;

c) al personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo di cui all'articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;

d) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo dall'articolo 1, comma 1, lettera

a) del presente decreto. Il. In casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in presenza di esigenze di protezione dei cittadini all'estero e di adempimento degli obblighi internazionali ed europei, inclusi quelli derivanti dall'attuazione della direttiva (UE) 2015/637 di Consiglio del 20 aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e di concerto con il Ministro della salute, possono essere previste deroghe specifiche e temporanee alle disposizioni del presente articolo.

ART. 6

(Disposizioni in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera)

1. Al fine di contrastare il diffondersi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono sospesi i servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana.

2. E' fatto divieto a tutte le società di gestione, agli armatori ed ai comandanti delle navi passeggeri italiane impiegate in servizi di crociera di imbarcare passeggeri in aggiunta a quelli già presenti a bordo, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al termine della crociera in svolgimento.

3. Assicurata l'esecuzione di tutte le misure di prevenzione sanitaria disposte dalle competenti Autorità, tutte le società di gestione, gli armatori ed i comandanti delle navi passeggeri italiane impiegate in servizi di crociera provvedono a sbarcare tutti i passeggeri presenti a bordo nel porto di fine crociera qualora non già sbarcati in precedenti scali.

4. All'atto dello sbarco nei porti italiani:

a) i passeggeri aventi residenza, domicilio o dimora abituale in Italia sono obbligati a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso la residenza, il domicilio o la dimora abituale in Italia. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligati a segnalare tale situazione con tempestività all'Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati;

b) i passeggeri di nazionalità italiana e residenti all'estero sono obbligati a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso la località da essi indicata all'atto dello sbarco in Italia al citato Dipartimento; in alternativa, possono chiedere di essere immediatamente trasferiti per mezzo di trasporto aereo o stradale presso destinazioni estere con spese a carico dell'armatore. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligati a segnalare tale situazione con tempestività all'Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati;

c) i passeggeri di nazionalità straniera e residenti all'estero sono immediatamente trasferiti presso destinazioni estere con spese a carico dell'armatore.

5. I passeggeri di cui alle lettere a) e b) del comma 4 provvedono a raggiungere la residenza, domicilio, dimora abituale in Italia ovvero la località da essi indicata all'atto dello sbarco esclusivamente mediante mezzi di trasporto propri o privati.

6. Salvo diversa indicazione dell'Autorità sanitaria, ove sia stata accertata la presenza sulla nave di almeno un caso di COVID-19, i passeggeri per i quali sia accertato il contatto stretto, nei termini definiti dall'Autorità sanitaria, sono sottoposti a sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario presso la località da essi indicata sul territorio nazionale oppure sono immediatamente trasferiti presso destinazioni estere, con trasporto protetto e dedicato, e spese a carico dell'armatore.

7. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 6 si applicano anche all'equipaggio in relazione alla nazionalità di appartenenza. E' comunque consentito all'equipaggio, previa autorizzazione dell'Autorità sanitaria, porsi in sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario a bordo della nave.

8. E' fatto divieto alle società di gestione, agli armatori ed ai comandanti delle navi passeggeri di bandiera estera impiegate in servizi di crociera che abbiano in previsione scali in porti italiani di fare ingresso in detti porti, anche ai fini della sosta inoperosa.

9. In casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in presenza di esigenze di protezione dei cittadini all'estero e di adempimento degli obblighi internazionali ed europei, inclusi quelli derivanti dall'attuazione della direttiva (VE) 2015/637 del Consiglio del 20 aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e di concerto con il Ministro della salute, possono essere previste deroghe specifiche e temporanee alle disposizioni del presente articolo.

ART. 7

(Esecuzione, monitoraggio delle misure)

1. Il prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure di cui al presente decreto, nonché monitora l'attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti. Il prefetto si avvale delle forze di polizia, con il possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché, ove occorra, delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della regione e della provincia autonoma interessata.

Nuove procedure di trattazione del Modello ML/C che consente ai Primi Dirigenti Medici, direttori degli Uffici Sanitari Provinciali della P. di S., la trattazione medico-legale delle lesioni da causa violenta occorse in servizio.

La Direzione Centrale di Sanità del Dipartimento della Pubblica sicurezza con nota nr. Prot.850/A.A8-2697 del 9 aprile 2020 ha comunicato le nuove procedure di trattazione del Modello ML/C in ottemperanza all'Art. 44 del D.Lgs. 5 ottobre 2000, nr. 334, modificato dall'art 7, comma I. lettera u), del Decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 2019, nr. 172. Il d.lgs. 27 dicembre 2019, n. 172, pubblicato sul suppl. ord. n. S/... della G.U. S.G. n. 29 del 05/02/2020, ha modificato l'art. 44 del D.P.R. 334/00 introducendo, al comma I, la lettera "f-bis", che così dispone: «**Ai direttori degli Uffici sanitari provinciali con qualifica di primo dirigente medico, o ai funzionari medici da essi incaricati, spettano, per il personale della**



Polizia di Stato e limitatamente alle attribuzioni di cui all'articolo 1880 decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, i compiti previsti per le infermerie presidiarie di cui al precedente articolo 199». Tale modifica consente ai Primi Dirigenti Medici, direttori degli Uffici Sanitari Provinciali della Polizia di Stato, o ad un funzionario medico da essi incaricato, la trattazione medico-legale delle lesioni da causa violenta occorse in servizio al personale della Polizia di Stato, equiparandone le funzioni a quelle dei direttori delle infermerie presidiarie militari di cui all'art. 199 del d.lgs. n. 66 del 2010 - Codice dell'Ordinamento Militare (in prosieguo. COM). Giova rammentare, in premessa e per chiarezza espositiva, che l'iter amministrativo previsto per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una lesione è finalizzato alla statuizione formale dell'esistenza di un collegamento causale tra un fatto di servizio e la lesione di cui si richiede la dipendenza da causa di servizio secondo i consueti canoni medico-legali.

Il documento completo in PDF, si può scaricare dal sito www.usip.it

Circolare esplicativa in materia di tipologie, requisiti e procedure per il conferimento delle ricompense al Personale della Polizia di Stato. - Nuovo sistema

Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno con nota nr. 28730 del 15 aprile 2020 ha trasmesso la circolare esplicativa in materia di tipologie, requisiti e procedure per il conferimento delle ricompense al Personale della Polizia di Stato, alla luce delle innovazioni introdotte dal decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, e dal decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 2019, n. 82. L'impianto normativo così come delineato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 2019, n. 82, e dal decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, in materia di revisione dei ruoli delle Forze di Polizia, ha apportato significative innovazioni nel sistema dei riconoscimenti premiali in favore del personale della Polizia di Stato. Il nuovo sistema rappresenta un prezioso strumento per il governo delle risorse umane, coniugando la capacità dell'Amministrazione di riconoscere ed apprezzare la professionalità, lo spirito di servizio ed il contributo profuso oltre i parametri ordinar-



mente richiesti nello svolgimento dei compiti istituzionali dai dipendenti e la loro legittima aspirazione a veder riconosciuto tale rilevante ed eccezionale impegno in attività di servizio, declinato nei requisiti delle ben diversificate tipologie di ricompense previste dalla normativa. Un primo elemento di innovazione, dal punto di vista procedimentale, si coglie nel Titolo IX del Regolamento di servizio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, e in particolare negli articoli 74 e 75, con l'istituzione, in seno alla Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato, del Consiglio per le ricompense per meriti straordinari e speciali e del Consiglio per le ricompense per lodevole comportamento. La prima è competente ad esprimersi con un preventivo esame sulle proposte di promozione per merito straordinario e a deliberare relativamente al conferimento dell'encomio solenne, mentre la seconda ha funzione deliberativa relativamente al conferimento dell'encomio e della lode. La recuperata partecipazione di rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale alle procedure premiali consente di affiancare all'efficienza amministrativa il metodo del contraddittorio, al servizio di una sempre maggiore trasparenza ed imparzialità nell'esercizio del potere discrezionale riconosciuto all'Amministrazione per la corretta individuazione dei comportamenti oggettivamente meritevoli di riconoscimenti premiali così da favorire una equilibrata ponderazione delle situazioni da esaminare. I novellati articoli 68 e 69 del Titolo IX del Regolamento di servizio, individuano, invece, i presupposti sostanziali delle varie fattispecie premiali, attraverso la configurazione di coordinate metodologiche e parametri valutativi a cui uniformarsi nell'individuazione delle diverse tipologie premiali, commisurate all'eccezionale o rilevante impegno di singoli dipendenti nell'esercizio dei propri compiti istituzionali, avuto riguardo alla qualifica rivestita, alle funzioni esercitate dal personale interessato e tenuto conto del risultato conseguito, nonché delle particolari condizioni di tempo e di luogo che hanno connotato l'attività svolta.

Il documento completo in PDF, si può scaricare dal sito www.usip.it

Emergenza Coronavirus - Chiusura temporanea al pubblico degli Uffici Immigrazione.

LA DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE CON NOTA N. 400/C/2020/II" DIV. DELL'11 APRILE 2020, HA EMANATO LA SEGUENTE COMUNICAZIONE CON OGGETTO: EMERGENZA CORONAVIRUS - CHIUSURA TEMPORANEA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI IMMIGRAZIONE:

SI FA SEGUITO ALLE PRECEDENTI CIRCOLARI DIRAMATE DA QUESTA DIREZIONE CENTRALE, RECANTI DIRETTIVE PER LA CHIUSURA TEMPORANEA AL PUBBLICO DEGLI SPORTELLI DEGLI UFFICI IMMIGRAZIONE NONCHE' PRECISAZIONI INERENTI L'APPLICAZIONE DELLA PREVISIONE NORMATIVA DI CUI ALL'ART. 103 DEL D.L. N. 18 DEL 17 MARZO 2020. CIO' POSTO, ALLA LUCE DELLE MISURE ADOTTATE CON L'ENTRATA IN VIGORE DEL DPCM 10 APRILE 2020, IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA COVID-19, LE SS.LL. SONO INVITATE A PROLUNGARE LA **CHIUSURA AL PUBBLICO DEGLI SPORTELLI DEGLI UFFICI IMMIGRAZIONE SINO AL 3 MAGGIO 2020.**



Ipotesi di revisione del Regolamento di servizio della Pubblica Sicurezza Esito incontro in videoconferenza

Si è tenuta in data 15 aprile 2020 una videoconferenza con i rappresentanti delle scriventi organizzazioni sindacali e il Pref. Gambacurta, tema la revisione del regolamento di servizio della Pubblica Sicurezza. Alla conferenza erano altresì presenti il dott. Caliendo e i componenti del gruppo di lavoro, il dott. Nigro, dott. Ucci, dott. Iovino, nonché il Prof. Alberto Pini dell'Università Sant'Anna di Pisa. Nel corso della riunione sono state presentate alle OO.SS. le linee guida per la revisione DPR 782/ 1985.



In apertura il Prefetto Gambacurta ha accennato alla indicazione di punti che formeranno i titoli del nuovo regolamento. Lo stesso ha chiesto la collaborazione del Sindacato.

Il lavoro che sarà sviluppato avrà bisogno di uno specifico decreto di natura regolamentare i cui tempi non saranno brevissimi.

Le scriventi organizzazioni sindacali, pur riconoscendo la necessità inderogabile tesa a modificare l'attuale regolamento di servizio, hanno richiesto il metodo del confronto aperto come per il riordino delle carriere e delle funzioni, considerata, la delicatezza e l'importanza del provvedimento in esame e si sono riservate di produrre, in tempi brevi ogni utile osservazione in relazione all'impalcatura dell'intero progetto che, a parere del sindacato, deve essere finalizzata alla tutela dei diritti e della vita degli operatori*.

Giacché il prodotto finale, oltre a ridisegnare il nuovo impianto dei doveri e dei valori cui dovranno ispirarsi gli appartenenti alla Polizia di Stato, dovrà soprattutto essere in linea con le aspettative del personale, evitando aspetti limitativi dei diritti costituzionali e delle garanzie trasparenti per le tutele. La riunione sarà aggiornata dopo il ricevimento delle osservazioni di parte sindacale, osservazioni che terranno conto di ogni aspetto riguardante il servizio e la vita di ogni collega perché deve essere chiaro che occorre, per la stesura di un così importante atto, la necessaria concertazione con chi rappresenta i lavoratori.

COVID-19. Copertura assicurativa a tutela del personale in servizio della Polizia di Stato.

La Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato con nota nr.559/C/5/H del 16 aprile 2020 ha comunicato che di seguito alla Circolare del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza dell'8 aprile scorso, concernente l'oggetto, si forniscono le seguenti indicazioni applicative sulle modalità di accesso alla copertura sanitaria sottoscritta dal Fondo di Assistenza per il Personale della Polizia di Stato con la Società UniSalute del Gruppo Unipol, nonché in ordine alle procedure volte all'erogazione di sovvenzioni straordinarie, con risorse del medesimo Ente, per i casi antecedenti all'entrata in vigore della polizza.

- Polizza sanitaria collettiva con "UniSalute S.p.A". Piano sanitario COVID-19.



La polizza sanitaria collettiva annuale sottoscritta con "UniSalute S.p.A", valida dalle ore 24.00 dell'8 aprile 2020 fino alle ore 24.00 dell'8 aprile 2021, è diretta a tutelare tutti i dipendenti in servizio, sul territorio nazionale ed extranazionale, risultati positivi al COVID-19 a decorrere dal citato termine iniziale.

Le condizioni prevedono le garanzie, esenti da franchigia, di seguito riepilogate:

- diaria giornaliera da ricovero: € 100,00, per ogni giorno di ricovero in Istituto di Cura, per un massimo di 14 giorni (art.3 polizza);
- diaria giornaliera da isolamento: € 25,00, per ogni giorno di permanenza presso l'abitazione o altra "sede protetta", per un massimo di 14 giorni (art.4 polizza);
- diaria *post* ricovero: € 3.000,00 (indennizzo *una tantum*), nel caso di ricorso a terapia intensiva o sub-intensiva (art.5 polizza);
- trasporto in autoambulanza per dimissioni dall'Istituto di Cura: rimborso fino ad un massimo di € 1.000,00 (art.6 polizza);
- assistenza infermieristica specialistica *post* ricovero in luogo di cura: 20 ore complessive, per un massimo di 14 giorni (art.7 polizza);
- video consulto con specialista convenzionato con la Compagnia per condividere e chiarire i risultati degli esami e referti a seguito di complicità *post* ricovero nei 30 giorni successivi alle dimissioni (art.8 polizza);
- consulto telefonico per pareri medici immediati e *counseling* psicologico tramite la centrale operativa di UniSalute contattabile al numero verde 800-009694 (art.8 polizza).

Per accedere alle predette garanzie, è necessario inviare alla Compagnia il modulo di denuncia sinistro allegato alla presente circolare, unitamente ai sotto indicati documenti:

- in caso di ricovero e di terapia intensiva o sub-intensiva, la lettera di dimissioni rilasciata dall'Istituto di Cura;
- in caso di indennità giornaliera da isolamento domiciliare, il certificato comprovante la positività al test COVID-19 e la certificazione medica attestante l'isolamento domiciliare;
- in caso di trasporto in autoambulanza per dimissioni dall'Istituto di Cura, copia della fattura e/o della ricevuta fiscale.

La predetta documentazione dovrà essere inoltrata al seguente indirizzo di posta elettronica rimborsocovid19@unisalute.it o in alternativa all'indirizzo postale UniSalute S.p.A. Rimborsi Clienti - *cio* CMP BO - Via Zanardi n. 30 - 40131 Bologna (BO).

La polizza assicurativa e tutte le informazioni utili saranno pubblicate sul Portale Intranet della Polizia di Stato Doppia, nella sezione Portale > Assistenza > Convenzioni > Programmi Assicurativi > UniSalute COVID-19.

- Sovvenzioni straordinarie a favore dei dipendenti positivi al COVID-19 prima dell'entrata in vigore della copertura assicurativa.

Ai dipendenti che siano risultati positivi al COVID-19 prima delle ore 24.00 dell'8 aprile 2020, termine dal quale decorre la copertura della sopra citata polizza assicurativa, sarà garantito lo stesso supporto economico mediante l'erogazione di sovvenzioni straordinarie con risorse del Fondo di Assistenza per il Personale della Polizia di Stato.

Ai fini del contributo, il personale interessato dovrà presentare, per il tramite dell'Ufficio di appartenenza, apposita istanza indicando le coordinate bancarie (con esclusione di libretti postali) e allegando la seguente documentazione:

- in caso di ricovero e di terapia intensiva o sub-intensiva, la lettera di dimissioni rilasciata dall'Istituto di Cura;
- in caso di isolamento domiciliare, il certificato comprovante la positività al test COVID-19 e la certificazione medica attestante l'isolamento domiciliare;

- in caso di trasporto in autoambulanza per dimissioni dall'Istituto di Cura, copia della fattura e/o della ricevuta fiscale.

Il documento completo in PDF, si può scaricare dal sito www.usip.it

Decreto-legge 18/2020, premio ai lavoratori dipendenti dell'importo di 100 euro netti.- Richiesta disposizioni applicative urgenti.

**Al Signor Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza
Prefetto Franco Gabrielli**

**Al Signor Direttore dell'Ufficio per le relazioni sindacali
Vice prefetto Maria De Bartolomeis**

Signor Capo della Polizia,

abbiamo da poco appreso che, diversamente da quanto NoiPA aveva previsto alla fine del mese scorso, nel cedolino della corrente mensilità di aprile non ha potuto includere, come avrebbe voluto, il premio di 100 euro previsto dal **Curaltalia** perché, alla data odierna, non ha ancora ottenuto dai datori di lavoro-sostituti d'imposta – per ciò che qui interessa dal Ministero dell'interno – le informazioni necessarie alla liquidazione delle spettanze.



Per evitare questo slittamento, con nota pari oggetto del 30 marzo scorso – che ad ogni buon fine si allega – avevamo chiesto di diramare disposizioni applicative urgenti, che al momento non risultano emanate, mentre informalmente apprendiamo di consultazioni che sarebbero in corso tra codesto Dipartimento e le altre amministrazioni e comandi generali del Comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, al fine – senz'altro condivisibile – di adottare criteri comuni ed univoci.

Sollecitiamo quindi nuovamente tempi brevi, per far sì che il premio giunga almeno con il cedolino di maggio, nonché disposizioni applicative chiare, per evitare che subisca indebiti tagli.

A tal fine richiamiamo l'attenzione sulla circolare 3 aprile 2020, n. 8 dell'Agenzia delle entrate, anch'essa allegata, dove tra l'altro si legge che non vanno conteggiate – e quindi **NON** danno luogo a decurtazioni – tutte le forme di assenza legittima dal servizio, comprendendo quindi tutti i tipi di congedo (ordinario, straordinario, parentale, ecc.), tutti i tipi di permesso (studio, legge 104, ecc.) e tutti i tipi di aspettativa (per motivi di salute, per motivi di famiglia, ecc.).

Si resta in attesa di un cortese cenno di riscontro.



L'Angolo dell'Esperto

26ª Parte

PILLOLE PREVIDENZIALI
CAUSE DI SERVIZIO ED EQUO INDENNIZZO

In argomento (e facendo seguito a quanto già pubblicato), a proposito del riconoscimento delle dipendenze delle lesioni traumatiche contratte dal dipendente in servizio e potenzialmente suscettibili di "cause di servizio", registriamo un'importante e recente novità normativa.

Essa, contenuta nell'art.7 c.1, lett.U del D.lgs. n.172 27/12/2019, ha previsto un nuovo paragrafo (f.bis) da inserire all'art.44 c.1, dell'ormai datato D.lgs.3345/10/2000 - Riordino dei Ruoli del personale direttivo e dirigente della P. di S.: *"Ai direttori degli Uffici sanitari provinciali con qualifica di 1° dirigente medico o ai funzionari medici da essi incaricati spettano, per il personale P. di S. e limitatamente alle attribuzioni di cui all'art.1880 d.l.vo 15/3/2010, n.66, i compiti previsti per le infermerie presidiarie di cui al precedente articolo 199"*. Il M.I.-Dipartimento P.S., per il tramite della Direzione Centrale Sanità, presa contezza della novità "normativa" citata, con cir.min. 850/A.A8-2697 del 9 aprile u.sc., ha divulgato proprie "note operative" alle diverse articolazioni territoriali con carattere Dirigenziale.

Alla luce di ciò, allora, ai Dirigenti Medici-Direttori degli Uffici sanitari provinciali della P. di S. o ad un Funzionario medico da essi incaricato/delegato, viene riconosciuta l'attività di trattazione medico-legale della lesione da causa violenta occorse in servizio al personale di Polizia, equiparandone le funzioni a quelle dei direttori delle infermerie dei presidi militari (gestiti da Ufficiali superiori).

L'aspetto preminente innovativo ruota intorno al nesso causale "attività di servizio/lesione traumatica"; rapporto propedeutico al riconoscimento della "causa di servizio". Se l'iter amministrativo ordinario è quello riassunto negli scritti già pubblicati nei numeri USIP-Notiziario precedenti, la novità riguarda la procedura di trattazione del modello ML/C da parte dei citati Dirigenti Medici: spetterà a tale Figura tecnica esprimere il "giudizio" sulla presenza del nesso causale tra fatto occorso in servizio e lesione (con perfezionamento del citato modello) e trasmissione di esso al Reparto/Ufficio di appartenenza del malcapitato per le ulteriori incombenze amministrative.(Ciò, si spera, comporterà una contrazione temporale della trattazione della materia).

Preso atto (anche intuitivamente) che per il "riconoscimento dell'infortunio in itinere" si dovrà seguire solo la via ordinaria prevista dal DPR 461/2001 in quanto il Dirigente del Reparto/Ufficio/Istituto non ha la possibilità di precisare la "qualità del servizio prestato dall'infortunato al momento dell'incidente" e che all'interno della nota Dipartimentale, proceduralmente, si distinguono più percorsi a seconda che la lesione traumatica abbia comportato o meno un ricovero ospedaliero ovvero un ricovero iniziale in struttura sanitaria all'estero (v.circ.min.), preme qui evidenziare sia l'importanza della Relazione che dovrà redigere il Dirigente del Reparto/Ufficio/Istituto (da cui dovrà emergere il luogo ed il tempo del fatto, le modalità dell'evento, l'attività di servizio al momento dell'evento traumatico, la dinamica, le dichiarazioni di eventuali presenti, le prove testimoniali); che gli elementi presi in considerazione dall' Autorità sanitaria chiamato ad esprimersi sul "nesso causale (rilievi clinici effettuati, eventuali approfondimenti sanitari, diagnostici).

Sarà questa documentazione ad avere un'importanza in caso di successivo ricorso giurisdizionale. (Per approfondimenti, vedi anche:-circ.min.D.C.S. 850/A.A8- 2697 9/04/2020,- circ.min.D.C.S. 850/A.A8 -10047 20/12/2016;-MD SSMDREG.0105523Sanità Militare 25/07/2016)

Ritengo utile ora focalizzare l'attenzione del lettore sull'opportunità del ricorso alla Corte dei Conti in presenza di un provvedimento amministrativo (Decreto) di diniego di "riconoscimento" di dipendenza. In primo luogo la C. dei Conti, potendo entrare nel "merito del contenzioso", ha la facoltà di riesaminare le effettive cause dell'infermità ed i fatti di servizio.

Vi è inoltre l'opportunità per il dipendente ricorrente di farsi attivamente assistere da un consulente tecnico (facente funzioni di perito di parte), che meglio potrà tutelare e sostenere in giudizio le proprie ragioni.

La Corte dei Conti, se accoglie la/le richieste avanzate, annullerà il Decreto negativo, obbligando contestualmente l'Amministrazione ad emetterne uno nuovo conforme alla decisione giudiziale, senza dover passare per il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio.

Si avrà, così, il definitivo accertamento della dipendenza da causa di servizio dell'invalidità lamentata. Si è, in ultima analisi, in presenza di un riesame amministrativo, il cui avvio procedurale non è soggetto a "termine di decadenza".